



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula

Circolare n. 04 del 17/01/2024

LEGGE n. 213/2023 c.d. “Legge di Bilancio 2024” – Disposizioni in materia di lavoro

La L. 213/2023, c.d. Legge di Bilancio 2024, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Le disposizioni legislative, fatte salve decorrenze specifiche, entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi in materia di lavoro.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 1, Comma 15	Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti Viene riproposto l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (cd. Esonero IVS), già previsto dalla Legge di Bilancio 2022, successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Lavoro. In particolare, la Legge di Bilancio 2024, prevede che, per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la misura dell’esonero sia pari al: • 7% a condizione che la retribuzione imponibile mensile, non ecceda l’importo di euro 1.923; • 6% a condizione che la retribuzione imponibile mensile sia maggiore di euro 1.923 e che non ecceda l’importo di euro 2.692. L’esonero spetta ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La principale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 riguarda la mancata applicabilità dell’esonero al rateo di 13ma mensilità, sia che essa sia corrisposta mensilmente a ratei, sia che sia corrisposta in un’unica soluzione nel mese di dicembre.
Articolo 1, Commi 16-17	Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits La legge di Bilancio 2024 ha introdotto una deroga, limitatamente al periodo d’imposta 2024, all’articolo 51, comma 3 del TUIR per effetto della quale non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevando il limite pari a 258,23 euro. Il limite di esenzione viene ulteriormente innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati. Rientrano pertanto nei suddetti limiti: - Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; - Le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. La Legge in esame prevede, come condizione necessaria ai fini dell’applicazione del limite di esenzione più alto di 2.000 euro, che i lavoratori interessati presentino al datore di lavoro una dichiarazione attestante il diritto all’aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

	I datori di lavoro che intendono riconoscere tale beneficio ai propri lavoratori, devono procedere, a loro volta, ad informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), se presenti in azienda.
Articolo 1, Comma 18	Detassazione dei premi di risultato Viene estesa ai premi e alle somme erogati nel periodo d'imposta 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota sull'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, su premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili e su forme di partecipazione agli utili di impresa. Tali somme sono soggette ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 5% esclusivamente se erogate in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalle RSU. L'applicazione del regime sostitutivo è limitata ad euro 3.000 annui, elevato a 4.000 per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Inoltre, la detassazione è applicabile a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nel periodo d'imposta precedente, ad euro 80.000.
Articolo 1, Commi 21-25	Detassazione lavoro notturno e festivo nel settore turistico-alberghiero Viene reintrodotta, dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, il trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il trattamento in oggetto è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Inoltre, esso non concorre alla formazione del reddito lavoro dipendente e viene corrisposto su richiesta del lavoratore, previa attestazione per iscritto che il reddito conseguito nel periodo d'imposta 2023 non sia superiore ad euro 40.000. il Datore di Lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, compenserà il credito riconosciuto al Lavoratore tramite mod. F24.
Articolo 1, Commi 142-155	Indennità di discontinuità reddituale e operativa Viene confermato, a partire dal 1° gennaio 2024, l'istituto, introdotto precedentemente in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diversi dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

	I requisiti richiesti sono i seguenti: - Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; - Non essere beneficiari di assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023 e successive modifiche L. 85/2023; - Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; - Aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; - Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; - Essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. I requisiti di cui ai primi 2 punti, devono essere mantenuti durante la percezione dell'indennità. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa. I potenziali beneficiari sono tenuti a presentare domanda telematicamente all'INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Tramite la domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. La misura viene erogata con importo pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, viene riconosciuta per 6 mesi a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'importo non può comunque, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (importi da rivalutarsi annualmente). L'ISCRO concorre alla formazione del reddito, e la sua erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
Articolo 1, Commi 168-176	Misure in materia di ammortizzatori sociali Mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono incrementati i fondi volti a finanziare la Cassa integrazione

	guadagni straordinaria per crisi o riorganizzazione aziendale e per cessazione di attività.
Articolo 1, Commi 177-178	Incremento del buono per il pagamento di rette di asili nido e di forme di supporto per bambini con gravi patologie La legge di Bilancio 2024 modifica l'articolo 1, comma 355 della Legge n. 232/2016 prevedendo l'incremento del buono per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati nonché per forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Dal 1° gennaio 2024 il suddetto buono viene elevato a euro 2.100, alle seguenti condizioni: - bambini nati dal 1° gennaio 2024 - per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro - nel quale sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Articolo 1, Comma 179	Modifiche al congedo parentale La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente in tema di congedo parentale prevedendo per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, oltre all'attuale indennità pari all'80% della retribuzione per il primo mese, di un'ulteriore indennità di un mese al 60% (in luogo dell'attuale 30% della retribuzione) ed entro il sesto anno di vita del bambino. Esclusivamente per il periodo d'imposta 2024, l'indennità prevista per l'ulteriore mese, è elevata anch'essa all'80% anziché al 60% della retribuzione. La misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Rimane invariata la durata massima del congedo parentale. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti in materia da parte dell'INPS.
Articolo 1 Commi 180-182	Decontribuzione delle lavoratrici con figli Viene previsto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (cd. IVS) a carico della lavoratrice madre. In particolare, l'esonero è rivolto: - in favore di lavoratrici assunte a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico;

	- che abbiamo 3 o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; - nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. In via sperimentale solo per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti in materia da parte dell'INPS.
Articolo 1, Commi 191-193	Sgravio per assunzione donne vittime di violenza di genere Viene introdotto, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di euro 8.000 annui, riparametrato su base mensile nel limite delle risorse stanziare. In base alla data d'assunzione e alla tipologia di rapporto, l'esonero spetta per una durata di: - 12 mesi, se l'assunzione è effettuata a tempo determinato, anche in somministrazione; - 18 mesi, se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato; - 24 mesi, se l'assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della già menzionata misura nell'anno 2023.
Articolo 1, Commi 315-317	Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria La legge di Bilancio interviene rinominando il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria" rendendo strutturali le risorse destinate a sostegno dei settori dell'informazione e dell'editoria.
Articolo 1, Comma 395	Proroga dei permessi di soggiorno dei cittadini ucraini I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024.

A richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l'attività effettivamente svolta.

Si prevede inoltre che essi perdano efficacia e siano revocati, anche precedentemente della scadenza in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati